



COMUNE DI LASTRA A SIGNA  
Città Metropolitana di Firenze

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 52 DEL 29/06/2021**

**Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 - APPROVAZIONE TARIFFE.**

In data odierna, 28 giugno 2021, alle ore 21:45, presso il palazzo municipale, nelle forme previste dallo svolgimento della seduta in modalità a distanza, secondo i criteri di funzionamento disciplinati dalla disposizione del Presidente del Consiglio comunale, prot. n. 6365 del 17 aprile 2020, ha inizio la seduta del Consiglio comunale, convocata per le ore 21:30, in sessione straordinaria.

Al momento dell'appello nominale effettuato dal Vice Segretario generale a inizio seduta risultano presenti ed assenti i consiglieri:

BAGNI ANGELA Presente

MONTEMURRO NICOLA Presente

TOZZI FRANCESCA Presente

CAPACCIOLI MARCO Presente

ZINGONI DUCCIO Presente

MUGNAINI SANDRA Presente

CAFAGGI GIACOMO	Presente
CAMBI CRISTIANA	Assente
PUCCI LUCIANO	Presente
BANDINI EMMA	Presente
MILANESI PIETRO	Presente
GIOVANNINI PAOLO	Presente
BRANDI ILARIA	Assente
GIUSTI LUCIANO	Presente
PORRARI CARLA	Presente
SANTONI CRISTIANO	Assente
PICCINI PAOLA	Presente

Presenti: N.14

Assenti: N.3

Il consigliere Nicola Montemurro assume la presidenza, verifica la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, nomina scrutatori i consiglieri: Tozzi, Bandini e Giusti.

Partecipa il Vice Segretario generale, Dott.ssa Rosa Delvecchio, in qualità di Segretario generale, incaricato della redazione del presente verbale.

Si dà atto che sono presenti gli assessori: Cappellini, Caporaso, Di Giovanni e Lari.

Ai sensi della disposizione del Presidente del Consiglio comunale, prot. n. 6365 del 17 aprile 2020, la seduta si è svolta in videoconferenza seguendo i requisiti previsti dalla citata disposizione e nel rispetto dell'art. 97, DLGS 267/2000.

In particolare il Vice Segretario generale attesta che:

- È stato utilizzato il sistema di videoconferenza Google Meet, attivo sia in video che in audio per tutta la durata della seduta;

- I componenti del Consiglio e della Giunta, così come il Segretario generale, si sono collegati con videochiamata, che ha consentito a tutti di intervenire e parlare per l'intera durata della seduta;
- I componenti del Consiglio e della Giunta sono stati identificati mediante riconoscimento visivo;
- Le proposte di deliberazione e gli altri atti posti all'ordine del giorno della seduta sono stati messi a disposizione dei Consiglieri come da regolamento.

Il Proponente: LARI MASSIMO

**Delega:** Finanze, Tributi, Bilancio, Personale, Patrimonio e Partecipate

**Il Responsabile di Settore:** FUCINI CRISTINA

**Il Redattore:** VANNUZZI ALESSANDRA

**Unità Proponente:** Tributi

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che:

- a. che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014;
- b. l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- c. la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- d. in forza dell'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013, il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI;
- e. le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- f. detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le utenze domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;
- g. il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

Considerato che:

- h. si rende necessario confermare i coefficienti, già approvati per l'anno 2020, per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti

nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/99 in modo da assicurare la minor diversificazione delle variazioni tariffarie, al fine di garantire gradualità degli adeguamenti, nell'attesa che siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti e conferiti dalle singole utenze;

i. si rende altrettanto necessario confermare per l'anno 2021 la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999:

- Utenze domestiche: 61,5 % ;

- Utenze non domestiche: 38,5%;

j. la suddetta ripartizione si giustifica in considerazione dell'esperienza degli anni pregressi dettata dall'esigenza di armonizzare gli aumenti tra le due tipologie di utenze e del fatto che il Comune ha una vocazione prevalentemente residenziale. Il riscontro oggettivo è fornito dal numero delle utenze domestiche rispetto a quelle non domestiche, dalla superficie soggetta a tassazione e dalla quantità di rifiuti conferiti;

k. l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

l. la deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

m. l'art. 6 della sopradetta deliberazione ARERA n. 443/2019 disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

- n. nel territorio del Comune di Lastra a Signa è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Centro", ente di governo dell'ambito, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- o. la delibera n.7 in data 14/06/2021 della competente Autorità di ambito "ATO Toscana Centro" avente ad oggetto "Approvazione Pef di Ambito 2021 e approvazione atto integrativo al contratto di servizio", trasmessa a questo Ente in data 15/06/2021 Prot. 12040, al fine di consentire la successiva articolazione della TARI 2021 e la conseguente approvazione della stessa nei Consigli Comunali;
- p. come emerge dalla documentazione trasmessa da ATO TOSCANA CENTRO, il PEF del Comune di Lastra a Signa ammonta ad euro 3.718.813,00 ;
- q. ai fini della determinazione delle tariffe TARI 2021, l'importo di cui sopra deve essere rettificato dei seguenti valori indicati nel PEF stesso:
- riduzione di € 62.307,00 (detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina 2/DRIF/2020);
  - riduzione di € 163.887,00 (detrazioni per utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020 e all'art. 39 del D.L. 104/2020 cosiddetto " Fondone");
  - incremento di € 29.909,00 relativo alle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti;
  - l'importo rideterminato ammonta quindi ad € 3.522.528,00 ;
- r. ai fini della determinazione dell'articolazione tariffaria, occorre effettuare un incremento di euro 221.050,00 relativo al costo delle minori entrate per riduzioni tariffarie (cosiddette riduzioni "tipiche"), previste nel regolamento TARI, che non comporta un aumento del gettito della TARI;
- s. l'art. 6 del D.L. 73/2021 " Decreto Sostegni bis" ha istituito un Fondo di 600 milioni di Euro per l'anno 2021 finalizzato alla concessione, da parte dei Comuni, di una riduzione della TARI in favore delle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;
- t. ad oggi non è ancora stata ufficializzata la misura dell'agevolazione assegnata a ciascun ente e che, pertanto, si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da IFEL con Nota del 28/05/2021;

- u. l'importo indicato nella suddetta nota e relativo al Comune di Lastra a Signa ammonta ad € 228.859,00 ;
- v. l'art. 25-ter del vigente regolamento TARI prevede, ai sensi del comma 660 della L. 147/2013, la possibilità di prevedere, nella delibera di determinazione delle tariffe annuali, “..particolari riduzioni o agevolazioni tariffarie alle utenze non domestiche in casi di eccezionale ed imprevedibile gravità accertati da pubblica autorità, tali da causarne la sospensione dell’attività.” ;
- w. le agevolazioni di cui sopra sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013;
- x. la FAQ n. 36 della RGS relativa alla certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per l'anno 2020 prevede che è possibile utilizzare le risorse del Fondo di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e all'art. 39 del D.L. n. 104/2020 per finanziare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 (componente RCU);
- y. con delibera di G.C. n. 39 del 6/04/2021 veniva approvato di utilizzare le risorse del cosiddetto “Fondone” per finanziare l'importo di cui sopra per € 163.887,00 ai fini della redazione del Pef 2021, attraverso l'applicazione di tale somma di avanzo vincolato;
- z. ai sensi dell'art. 14, comma 24, del D.L. n. 201/2011, i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 50%;
- aa. l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita :“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- bb. l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 dispone: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

cc. l'art. 30 comma 5 del D.L. 22/03/2021 n. 41, nel testo risultante dalla conversione nella legge 27/12/2006 n. 196 e all'art. 53 della Legge 23/12/2020 n. 388, stabilisce che i Comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI, sulla base del P.E.F. , entro il 30/06/2021;

dd. l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

ee. si rende necessario approvare il prospetto, allegato sub 1) a far parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo all'articolazione tariffaria del Comune di Lastra a Signa per l'anno 2021;

ff. la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: “E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo” e che, per effetto della Delibera n. 110 del 23/12/2020 del Consiglio Metropolitan della Città Metropolitana di Firenze, è confermata anche per l'anno 2021 l'aliquota del citato tributo nella misura del 5,00%;

Visti i pareri di regolarità espressi dai responsabili di settore, ai sensi dell'art. 48 del DLGS.267/2000;

Visto il parere del collegio dei revisori dell'ente ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, del DLGS. n. 267/2000;



Con la seguente votazione, espressa in forma palese:

Favorevoli n. 10 (Pd + Sinistra per Lastra),

Astenuti n. 0,

Contrari n. 4 (Giusti, Porrari, Giovannini e Milanese),

### **DELIBERA**

1. di approvare i coefficienti e le tariffe unitarie per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per l'anno 2021, così come risultano dall'allegato prospetto ( Allegato A ), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare nella misura rispettivamente del 61,5 % per le utenze domestiche e del 38,5 % per le utenze non domestiche la ripartizione percentuale dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche;
3. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.L. 73/2021 " Decreto Sostegni bis", che ha istituito un Fondo di 600 milioni di Euro per l'anno 2021 finalizzato alla concessione, da parte dei Comuni, di una riduzione della TARI in favore delle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'importo stimato che sarà assegnato al Comune di Lastra a Signa ammonta ad € 228.859,00 e che tali riduzioni saranno riconosciute ad attività per le quali le limitazioni hanno comportato una diminuzione della produzione di rifiuti;
4. di dare atto che, stanti le motivazioni di cui in premessa, le riduzioni della tariffa a valere per l'anno 2021 sono le seguenti:

#### **--UTENZE NON DOMESTICHE**

Riduzioni per conferimenti al centro di raccolta: si riconosce una riduzione per conferimenti fino ad un massimo di 500 kg annui. La riduzione è calcolata moltiplicando i quantitativi conferiti per 0.40€ al Kg.;

Agevolazioni di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021 della parte variabile della tariffa secondo le seguenti percentuali per categoria del DPR 158/99

<b>Categoria</b>	<b>Attività</b>	<b>% riduzione</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	42

2	Cinematografi e teatri	42
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	21
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	21
5	Stabilimenti balneari	21
6	Esposizioni, autosaloni	21
7	Alberghi con ristorante	42
8	Alberghi senza ristorante	42
9	Case di cura e riposo	0
10	Ospedale	0
11	Uffici, agenzie	21
12	Banche, istituti di credito, studi professionali	0
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	42
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	42
16	Banchi di mercato beni durevoli	0
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	42
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	21
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	21
20	Attività industriali con capannoni di produzione	21
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	21
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	21
23	Mense, birrerie, amburgherie	42
24	Bar, caffè, pasticceria	42
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	21
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	42
28	Ipermercati di generi misti	0
29	Banchi di mercato genere alimentari	0
30	Discoteche, night-club	42
31	Agriturismo, affittacamere, residence	42

#### UTENZE DOMESTICHE

Riduzioni per conferimenti al centro di raccolta: si riconosce una riduzione per conferimenti fino ad un massimo di 1.000 kg annui. La riduzione è calcolata moltiplicando i quantitativi conferiti per 0.40€ al Kg.;

Riduzioni per compostaggio: è riconosciuta una riduzione del 15% per compostaggio domestico

- 5.di stabilire una agevolazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del regolamento comunale per l'applicazione della TARI, pari al 90% agli impianti sportivi presenti sul territorio comunale per favorire lo svolgimento delle attività sportive;
- 6.di dare atto che la copertura finanziaria dell'importo di cui al punto 3 è pari a 228.859,00 e fa carico al corrente Esercizio 2021-2023 al Cap. 1283;
- 7.di prendere atto delle risultanze del PEF trasmesso da ATO TOSCANA CENTRO;
- 8.di prendere atto degli importi indicati in premessa, utilizzati ai fini dell'articolazione tariffaria;
- 9.di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo, di cui all'allegato sub 1) quale parte integrante e sostanziale, hanno effetto dal 1/1/2021;
- 10.di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Firenze pari al 5,00% ;
- 11.di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 12.di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Alessandra Vannuzzi;
- 13.di stabilire che i dati relativi al presente atto saranno riportati nell'apposita sezione del sito istituzionale web del Comune, ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs 33/2013.

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 , c. 4, del D. Lgs. 267/2000 considerata la necessità di determinare le tariffe tari per il corrente anno 2021.

**Informazioni**

**Efficacia**

La delibera è immediatamente eseguibile e sarà esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

### **Pubblicazione**

La delibera viene pubblicata all'Albo on line del Comune.

### **Ricorso**

Contro questa delibera può essere presentato ricorso da chi abbia interesse al Tribunale amministrativo della Toscana, entro 60 giorni.

#### **II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

**MONTEMURRO NICOLA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21  
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

#### **II VICE SEGRETARIO**

**DOTT.SSA DELVECCHIO ROSA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21  
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI LASTRA A SIGNA  
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: TRIB - Tributi  
Proposta N.1604

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 - APPROVAZIONE TARIFFE

Il Responsabile del Settore Finanziario esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Lastra a Signa li, 22/06/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

(FUCINI CRISTINA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI LASTRA A SIGNA  
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: TRIB - Tributi  
Proposta N.1604

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 - APPROVAZIONE TARIFFE

Il responsabile del settore Tributi esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Lastra a Signa li, 22/06/2021

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
(FUCINI CRISTINA)  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI LASTRA A SIGNA  
Città Metropolitana di Firenze

**Deliberazione di Consiglio Comunale N. 52 del 29/06/2021**

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Oggetto:** TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 - APPROVAZIONE TARIFFE.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo comune a partire dal 03/07/2021 al 18/07/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 03/07/2021

**L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE**  
(CINI MARCO)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI LASTRA A SIGNA  
Città Metropolitana di Firenze

**Deliberazione di Consiglio Comunale N. 52 del 29/06/2021**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

**Oggetto:** TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 - APPROVAZIONE TARIFFE.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo comune.

Lastra a Signa li, \${documentRoot.certificato.DATA\_FIRMA}

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(\${documentRoot.certificato.FIRMATARIO})  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)





COMUNE DI LASTRA A SIGNA  
Città Metropolitana di Firenze

**Deliberazione di Consiglio Comunale N. 52 del 29/06/2021**

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

**Oggetto:** TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 - APPROVAZIONE TARIFFE.

Il sottoscritto CERTIFICA che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line di questo comune dal 03/07/2021 al 18/07/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, D.Lgs 267/2000.

Lastra a Signa li, 19/07/2021

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
(CINI MARCO)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)